	Comune di CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 27/04/2017

ORDINANZA N° 32 del 27/04/2017

Oggetto: **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - DEMANIO

Visti il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima;

Vista la L. n. 59/1997 e il D. Lgs. 112/1998, in particolare, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Vista la L. R. n. 33 del 04.11.2002, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Cavallino Treporti, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare e ritenuto indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza alla regolamentazione delle attività di salvamento;

Rilevata la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Cavallino Treporti;

Vista la L. R. n. 60 del 28.12.1993, coma da ultimo modificata con L.R. n. 7 del 23.02.2016;

Vista la D.G.R. n. 500 del 19.04.2016;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 88 de 10.05.2016, ad oggetto "Accesso alla spiaggia degli animali da compagnia – Individuazione delle aree" e la delibera di Giunta Comunale n. 96 de 17.05.2016, di parziale modifica della precedente;

Vista la DGC n. 29 in data 28.02.2017 per l'approvazione degli indirizzi ai fini di redazione della presente, come parzialmente modificata dalla DGC n. 57 del 11.04.2017;

Considerato che anche per il corrente anno sono state individuate quattro aree dedicate, di cui una munita dello specchio acqueo sorvegliato per la balneazione degli animali;

Richiamato il parere del Dipartimento di Prevenzione-U.O.C. Veterinaria Area A e C dell'AULSS 12 Veneziana, qui assunto al prot. n. 12330 del 03.06.2016;

Atteso che il litorale di Cavallino Treporti è in parte interessato dai siti della Rete Natura 2000 per zone SIC e ZPS e si caratterizza per la nidificazione del Fratino *(Charadrius Alexandrinus)*, specie soggetta a protezione, per cui appare necessaria l'adozione di misure speciali di tutela e di informazione;

Verificata l'assenza di effetti perturbativi sulle componenti tutelate all'interno dei siti Natura 2000 a seguito dell'attuazione della disciplina di cui alla parte II della presente Ordinanza;

Visto il Decreto della Regione Veneto n. 156 del 18.10.2016, con il quale è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2017, ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;

Viste le vigenti ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo;

Visto il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo a finalità turistico ricreativa, approvato con delibera di C.C. del 14.02.2005 n. 8;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi della determinazione R.G. n. 2013 del 30.12.2016;

ORDINA

PARTE I – ATTIVITÀ BALNEARI

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. La stagione balneare è compresa fra il **20 maggio e il 17 settembre c.a.** nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Cavallino Treporti.
2. Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono. Per strutture balneari si intendono gli stabilimenti balneari propriamente detti e tutte le strutture ricettive che dispongano di servizi in spiaggia, anche in assenza di concessione demaniale marittima.
3. Il salvamento è un servizio rivolto alla collettività dei bagnanti. Esso, quindi, deve essere prestato durante la stagione balneare, indipendentemente dall'apertura al pubblico della struttura balneare.
4. I servizi di salvataggio devono essere svolti dal 20 maggio al 17 settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
5. Ove una struttura balneare intenda operare facoltativamente, per fini esclusivamente elioterapici per il periodo fino al 19 maggio e dal 18 settembre al 15 ottobre, previa comunicazione scritta al Comune ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, il servizio salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, con le modalità prescritte dalla presente Ordinanza mentre per i restanti giorni si dovrà issare su apposito pennone ben visibile una bandiera di coloro rosso ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO.
6. Le strutture che, al di fuori della stagione balneare, non operino ai soli fini elioterapici, devono comunque assicurare il servizio di salvataggio con le modalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Cavallino Treporti sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 500 metri dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui all'ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima.

2. E’ fatto obbligo alle strutture balneari, ed all’Amministrazione Comunale per le aree libere del litorale, di segnalare opportunamente i limiti delle acque di balneazione, così come previsto dall’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Autorità Marittima.
3. Analogamente, i gestori delle strutture balneari e l’Amministrazione Comunale, devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Art. 3 -PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA’ BALNEARI

Art. 3.a - Divieti

E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali;
- nelle zone dichiarate inquinate;
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto;
- in ogni altra area che sia individuata come vietata ai sensi dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare.

E' inoltre vietato sulle spiagge demaniali marittime con destinazione turistico-ricreativa:

1) disporre sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione, esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone e/o dei mezzi di soccorso sia lungo il lido, sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa, nonché il deposito di materiali e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso. E’ ammesso il transito degli operatori commerciali autorizzati, alle condizioni poste dal Piano del Commercio su Aree Pubbliche;
2) far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate. Le imbarcazioni autorizzate al traino dei galleggianti, comunemente denominati Big Banana, e quelle a trazione elettrica destinate al noleggio, possono ormeggiare in ore diurne, dalle ore 08.00 alle 20.00, all’interno dell’apposito corridoio di lancio, in numero massimo di una. La correlazione fra corridoio di lancio e imbarcazione dovrà risultare da annotazione sull’autorizzazione comunale all’esercizio;
3) transitare, durante tutto l’anno, con qualsiasi veicolo, anche non a motore, fatta eccezione per gli automezzi delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso e quelli impiegati dalle Pubbliche Amministrazioni per fini istituzionali. Tale divieto è esteso a tutte le aree demaniali marittime non adibite a pubbliche strade ai sensi delle vigenti norme, fatta eccezione per le carrozzine ortopediche dei mutilati e degli invalidi, nonché per i mezzi di pulizia delle spiagge dalle ore 06.00 alle ore 9.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 ed eventualmente altri mezzi regolarmente autorizzati. I mezzi meccanici autorizzati ad accedere all’arenile per il rifornimento dei chioschi-bar possono transitare anche nelle ore comprese tra le 09.00 e le 19.00, a condizione che il mezzo proceda a moto lento ed assicurando la precedenza ai pedoni avventori della spiaggia. I mezzi possono accedere in numero massimo di uno alla volta per ciascun chiosco. La sosta in spiaggia è generalmente vietata, salvo che non sia diversamente disposto nel titolo autorizzativo. I carretti a mano e quelli a trazione elettrica delle imprese esercenti il commercio itinerante, a ciò autorizzate per le aree demaniali marittime, possono accedere e transitare sulla spiaggia. Ad essi è consentita la guida dall’interno del mezzo in condizioni di sicurezza per i passanti.
4) il transito e la sosta pedonali, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere, sui moli e sui pennelli non attrezzati per il passeggio;

5) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare, atterrare e decollare;
6) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura sull'arenile o in mare;
7) campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare;
8) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno o molestie, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge; i concessionari possono, previe autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere autorizzate secondo le norme vigenti e completamente rimosse al termine della stagione balneare;
9) esercitare attività, arti, mestieri non espressamente autorizzati dal Comune;
10) organizzare manifestazioni, gare, tornei o altri eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene gli aspetti demaniali. Resta fermo l'obbligo di acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
11) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, salvo specifica autorizzazione, anche mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
12) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante, salvo autorizzazione;
13) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema fognario; in tal caso le strutture balneari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

Art. 3.b - Obblighi

I titolari di strutture balneari, con riferimento all'area del rispettivo comparto del Piano Particolareggiato dell'Arenile, devono:
1) adoperarsi affinché siano rispettati i divieti di cui sopra;
2) segnalare obbligatoriamente con apposito cartello, redatto secondo le linee guida del Comune, i confini dell'area in concessione, mediante rappresentazione grafica della stessa, onde consentire agli utenti della spiaggia di individuare in modo chiaro le zone libere del rispettivo comparto (si intendono escluse dal presente comma le autorizzazioni aventi ad oggetto il noleggio di natanti da diporto e le concessioni dei chioschi-bar);
3) permettere l'accesso nella loro concessione a coloro che intendono raggiungere la fascia di transito dell'arenile, qualora nelle immediate vicinanze non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti;
4) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza, gli orari del sevizio di salvamento che viene garantito dalla struttura riportato in più lingue, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi. E' fatto obbligo ai titolari di strutture balneari di installare, per ciascun molo, idoneo cartello riportante il divieto di accesso e transito. I concessionari titolari di attività di pubblico esercizio (esercizi della somministrazione e stabilimenti balneari) sull'arenile sono tenuti altresì a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento;
5) i titolari di strutture balneari sono tenuti, per l'area del rispettivo comparto individuato dal P.P.A., a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia delle proprie attrezzature, dei servizi e dell'arenile fino alla riva del mare, nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, compresi i moli frangiflutti;

6) installare gli ombrelloni sull'arenile in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti, e comunque rispettando quanto stabilito dal P.P.A e dagli atti da esso dipendenti. Gli ombrelloni, inoltre, indipendentemente da quanto previsto dalla concessione demaniale, devono sempre garantire il libero transito sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia: in caso di alta marea, gli ombrelloni vanno prontamente rimossi per consentire il libero transito;
7) provvedere alla chiusura degli ombrelloni, approssimandosi il maltempo ed in caso di vento forte, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo;
8) impiegare i mezzi meccanici autorizzati ad accedere all'arenile in orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 9.00 e tra le ore 19.00 e le ore 23.00, salvo cause di forza maggiore o espressa deroga rilasciata dal competente Ufficio. È fatta salva la deroga concessa ai mezzi di rifornimento dei chioschi-bar;
9) installare, a proprie cura e spese, un cartello, redatto in più lingue, da posizionarsi in corrispondenza degli accessi pubblici alla spiaggia, riportante i principali divieti individuati dal Regolamento d'uso del Demanio, secondo le indicazioni ed i contenuti forniti dall'Amministrazione Comunale. Ove non presente un accesso pubblico alla spiaggia, il cartello dovrà essere installato unitamente a quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Se nel comparto non sono presenti altre concessioni, l'obbligo è imposto al titolare della concessione del chiosco. In caso di accesso al mare posto in corrispondenza del confine tra due comparti, i concessionari di entrambi dovranno contribuire solidalmente all'acquisto ed alla posa del cartello.

Tutti i cartelli riportanti informazioni, avvertenze, orari, codici di condotta e simili, devono essere redatti almeno in italiano, inglese e tedesco.

Art. 3.c - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1) la posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2) l'accensione di fuochi sull'arenile, la detenzione, l'utilizzazione ed il trasporto di bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e di qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
3) il transito con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza;
4) l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio anche a carattere precario;
5) lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, regate, gare e altre attività organizzate, anche nei 500 mt dalla battigia;
6) lo svolgimento di tutte le attività e l'installazione delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie, non già autorizzate con il progetto di Comparto approvato o altro provvedimento idoneo;
7) lo svolgimento di attività pirotecniche di cui al vigente Regolamento Comunale;
8) lo svolgimento di attività, arti, mestieri (commercio in forma itinerante, fotografi, noleggio natanti, etc.) in difformità da quanto previsto dalle singole normative e regolamentazioni di settore; tali attività devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla-osta è fatto obbligo di esibire, in caso di controlli, il permesso ottenuto. I concessionari possono consentire l'accesso alla loro concessione degli operatori del commercio itinerante, purché muniti del necessario nulla osta demaniale, al fine di rendere un miglior servizio agli avventori della spiaggia. La sosta non operativa dei mezzi di vendita può avvenire nel limite massimo di due ore, purché il pubblico non possa accedere alle merci ivi contenute e il mezzo sia messo in condizioni di sicurezza. La sosta non operativa è consentita in tutte le aree, comprese quelle in concessione previo accordo del concessionario, ma non può avvenire né nelle aree dunali né nella fascia di libero transito in battigia;

9) anche in assenza di specifica autorizzazione, è consentito il temporaneo posizionamento dei piccoli natanti da noleggio in prossimità dell'acqua, anche al di fuori dell'area demaniale autorizzata al noleggio, purché ciò avvenga solo in orario di apertura al pubblico dell'attività e sempreché siano rispettate le condizioni di cui al punto 3.a.1) della presente ordinanza;
10) l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Art. 3.d - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al Servizio competente in materia di demanio marittimo. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.e - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione.

Art. 3.f - Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 4 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. Il salvataggio è un servizio di uso comune, diretto gratuitamente a favore di chiunque. Il servizio deve intendersi prestato con riferimento al fronte mare del comparto del P.P.A. sul quale insiste la concessione demaniale o la struttura balneare. In caso di comparto con più concessionari, se non ancora costituito il consorzio previsto dal P.P.A., essi prestano il servizio di salvamento essendone obbligati in solido.
2. Nei comparti caratterizzati dalla presenza di ampie zone non concedibili, il servizio di salvamento deve essere prestato facendo riferimento al solo fronte mare delle aree concesse. La struttura balneare (o, in assenza, l'Amministrazione Comunale) ha comunque l'obbligo di indicare in modo chiaro ed inequivocabile i limiti dei tratti di mare non sorvegliati, mediante il posizionamento in arenile di due cartelli ben visibili ai limiti dell'area, riportanti in più lingue la dicitura "*limite area servita dal servizio di salvamento*", evidenziando l'area coperta mediante trasmissione di planimetria al Comune di Cavallino Treporti ed all'Autorità Marittima.
3. Ciascun concessionario/titolare di struttura balneare ovvero gestore del servizio di salvataggio ha l'obbligo di presentare il "piano di salvataggio" al Comune di Cavallino Treporti ed all'Autorità Marittima, entro dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione della presente. Esso dovrà contenere una planimetria riportante la porzione di arenile per la quale si presta il servizio (con indicazione dell'ampiezza del fronte mare), la dislocazione delle altane, le caratteristiche delle unità a remi e/o a motore (solo a idrogetto), l'elenco del personale adibito al servizio di salvataggio con relative abilitazioni (brevetto ed eventuale patente nautica), il committente per il quale si presta servizio, il numero di cellulare univocamente collegato a ciascuna delle

postazioni del piano, nonché ogni altro elemento che l'Ufficio Circondariale Marittimo abbia imposto con proprio provvedimento.

4. Il Comune può chiedere in qualsiasi momento la modifica del Piano di salvataggio, ove esso sia considerato incompleto o non rispondente alle prescrizioni stabilite nella presente.

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. Il servizio di salvataggio è organizzato come segue:
    a. Per tratti di arenile con estensione massima **fino a metri lineari 100**: un assistente abilitato, provvisto di brevetto in corso di validità ed una unità a remi.
    b. Per tratti di arenile con estensione massima **fino a metri lineari 200**: due assistenti abilitati, provvisti di brevetto in corso di validità ed una unità a remi.
    c. Per tratti di arenile con estensione massima **fino a metri lineari 300**: due assistenti abilitati, provvisti di brevetto in corso di validità ed una unità a propulsione idrogetto.
2. La postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno 2 metri, che riporta sulla sommità il numero ad essa assegnato dalle Autorità competenti, in modo tale che la numerazione sia visibile per l'elisoccorso, proveniente dal lato mare, a 500 piedi di altezza.
3. Ciascuna postazione deve obbligatoriamente essere dotata di:
    a. un binocolo;
    b. un paio di pinne;
    c. un megafono;
    d. un fuoco rosso a mano oppure un telo/lenzuolo (2 mt. x 2 mt.) riportante una croce bianca in campo rosso;
    e. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, ovvero un galleggiante tipo *"baywatch"*, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
    f. bombola di ossigeno da un litro;
    g. una cannula di respirazione bocca a bocca;
    h. un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
    i. una cassetta di pronto soccorso, contenente dotazioni medicinali di primo soccorso in corso di validità;
    j. un estintore a polvere;
    k. un'asta portabandiera di altezza non inferiore a 8 metri, ben visibile da tutti i punti dell'arenile, riportante in più lingue un cartello esplicativo del significato delle bandiere;
    l. un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Non è prescritta la dotazione del salvagente anulare e mezzo marinaio o gaffa per le moto d'acqua. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
    m. un dispositivo di telefonia mobile dotato di una scheda SIM collegata in modo univoco ed esclusivo alla postazione;
    n. ogni altra dotazione prevista con idoneo provvedimento dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.
4. Ciascun assistente bagnante, se in servizio, deve:
    - indossare una **maglietta rossa** con la scritta "salvataggio" (o sinonimo);
    - indossare il proprio fischietto ad uso personale;
    - presidiare l'area sulla quale svolge l'attività di salvataggio **astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di servizio/lavoro**;

- esporre, a seconda dei casi, una delle seguenti bandiere:
- **BLU**: mare calmo;
- **ROSSA**: pericolo (balneazione sconsigliata o servizio di salvataggio assente);
- **GIALLA**: servizio di sorveglianza ridotto.

Art. 6 – ORARI DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. Il servizio di salvataggio deve essere garantito nell'arco temporale **dalle 10.00 alle 19.00**. Al termine della giornata, le operazioni di disallestimento delle postazioni di salvataggio non potranno avere luogo prima delle 19.00.
2. Per garantire il recupero psicofisico (pausa pranzo) è concesso ai bagnini di assentarsi per 90 minuti consecutivi.
3. In caso di unico assistente è concesso il recupero psicofisico (pausa pranzo) – dalle ore 12.30 alle ore 14.00 – questi segnalerà la propria assenza issando la bandiera rossa e dovrà essere posizionato un cartello di segnalazione ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura (redatta in più lingue): "**ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' SOSPESO DALLE 12.30 ALLE 14.00"**
4. In caso di due assistenti è concesso il recupero psicofisico (pausa pranzo) – dalle ore 12.30 alle ore 15.30 – alternandosi e garantendo sempre la presenza di almeno un assistente. Durante il servizio garantito dall'unico assistente presente, questi isserà la bandiera gialla e dovrà essere posizionato un cartello di segnalazione ben visibile dagli utenti recante la seguente dicitura (redatta in più lingue): "**ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' RIDOTTO DALLE 12.30 ALLE 15.30".**

Art. 7 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO "COLLETTIVO"

1. Per i concessionari/titolari di struttura balneare esiste la possibilità di organizzare il servizio di salvataggio in forma "collettiva", per porzioni di arenile fronte mare contigue ed adiacenti. Tale eventualità dovrà essere preventivamente notificata al Comune di Cavallino Treporti ed all'Autorità Marittima mediante la redazione e l'invio di un "piano collettivo di salvataggio", nei termini e con i contenuti previsti per il piano di salvataggio.
2. Nel caso di prestazione del servizio di salvataggio in forma collettiva, la singola postazione può coprire fino a 320 metri se organizzata con 2 persone abilitate, con un'unità ad idrogetto ed idonea altana, o torretta.
3. Le dotazioni della struttura e dell'assistente bagnanti, gli orari di prestazione e le modalità del servizio, sono quelli già elencati negli articoli precedenti.

Art. 8 – SOGGETTI ABILITATI AI SERVIZI DI SALVATAGGIO

1. Il servizio di salvamento può essere prestato in proprio dal concessionario/titolare della struttura balneare, a mezzo di dipendenti qualificati, in possesso delle necessarie abilitazioni.
2. In alternativa, il servizio può essere affidato ad un'organizzazione, comunque costituita, avente sede stabile nel territorio dell'Unione Europea.
3. Il bagnino di salvataggio è persona esercente un servizio di pubblica necessità.
4. Il sodalizio che presta il servizio di salvamento, se costituito in impresa, deve garantire l'applicazione dei vigenti Contratti Collettivi di Lavoro di settore.
5. Il sodalizio che non sia costituito in forma di impresa deve comunque garantire ai bagnini condizioni di esercizio equivalenti a quelle dei dipendenti delle imprese, in specie per quanto attiene gli orari di lavoro, il

diritto al riposo e al recupero psico-fisico, un adeguato compenso per le prestazioni, le garanzie in caso di malattia e altro temporaneo impedimento.

6. Il Servizio comunale competente può effettuare ispezioni e richiedere esibizioni documentali al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di accertata violazione, è disposta la sospensione del servizio di salvamento e conseguentemente il divieto di balneazione.

PARTE II – ACCESSO ALLA SPIAGGIA CON ANIMALI AL SEGUITO

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La parte II della presente ordinanza regola l'accesso e la permanenza degli animali da compagnia alle spiagge di Cavallino Treporti.
2. Nelle aree libere del litorale è generalmente vietato l'accesso degli animali da compagnia, salvo quanto stabilito negli articoli successivi.
3. Per spiagge libere si intendono tutte le zone demaniali ricadenti nell'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile che non siano date in concessione a terzi o che non siano altrimenti regolarmente occupate per un uso specifico.
4. Nel territorio comunale le aree libere sono dislocate lungo l'intera lunghezza della fascia costiera. Ai fini della presente, si considera spiaggia libera anche l'arenile di libero transito, corrispondente alla fascia di cinque metri dalla battigia. Parimenti, sono considerate aree demaniali libere tutti gli specchi acquei dedicati alla balneazione.

Art. 2 – AREE DEDICATE AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

1. Sul litorale di Cavallino Treporti sono individuate quattro aree di pubblica fruizione specificamente dedicate all'accesso e al soggiorno degli animali da compagnia, purché accompagnati dal proprietario o da un conduttore. Esse sono rappresentate nella tavola allegata alla presente e puntualmente individuate sulla spiaggia per mezzo di delimitazioni e idonea cartellonistica. L'ingresso nelle aree dedicate avviene percorrendo il tratto di spiaggia più breve possibile, dagli accessi ove sia consentito il transito con animali. È assolutamente vietato il transito di animali in spiaggia nei comparti in cui non siano previste aree ad essi dedicate.
2. Ulteriori aree dedicate possono essere approntate dalle strutture ricettive, nelle aree libere del litorale, previa autorizzazione demaniale e purché siano mantenute le caratteristiche di pubblica fruizione. Su di esse vanno osservate le stesse regole che valgono per le aree di cui al comma precedente.
3. I concessionari possono, altresì, riservare ai loro ospiti con animali al seguito parte delle aree in concessione demaniale, previa specifica autorizzazione ed attrezzandole in modo adeguato, a norma del successivo art. 7.
4. Sugli specchi acquei del litorale di Cavallino Treporti è individuata, in località Punta Sabbioni, un'area dedicata alla balneazione degli animali, sulla quale è garantito il servizio di salvamento fino al termine della stagione balneare.

Art. 3 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'ANIMALE

1. Per titolare dell'animale, ai fini della presente ordinanza, si intende il proprietario o altro detentore che ne abbia la custodia o ne eserciti il controllo anche temporaneo.
2. Fermi restando gli obblighi previsti dal vigente Regolamento comunale di tutela e convivenza degli animali e le modalità già previste dalle norme vigenti in materia, sulle aree demaniali in cui è consentito l'accesso degli animali sono sempre prescritti la detenzione e l'uso del guinzaglio, di lunghezza inferiore o uguale a m 1,50. Inoltre, è sempre prescritta la detenzione della museruola o di altri strumenti contenitivi, onde evitare danni a persone e cose. L'uso della museruola, morbida o rigida, è obbligatorio solo in caso di pericolo. Una volta indossata la museruola, l'animale andrà allontanato dalla spiaggia nel minor tempo possibile, onde non limitare eccessivamente le capacità respiratorie dell'animale.
3. Rimane sempre e comunque l'obbligo del controllo nella conduzione e detenzione dell'animale da parte del suo titolare, così come resta ferma la responsabilità giuridica del titolare in ordine alle conseguenze dei comportamenti lesivi cagionati a terzi e a cose dal proprio animale.
4. È fatto obbligo per i proprietari o altri detentori degli animali da affezione di essere muniti di apposita e idonea strumentazione per la raccolta igienica delle deiezioni (per es. paletta, sacchetto ecc). È fatto altresì obbligo di provvedere all'immediata rimozione degli escrementi ed al conferimento nei cestini per la raccolta dei rifiuti. Le deiezioni liquide dovranno essere disperse e dilavate con abbondante riporto di acqua di mare.
5. Nelle aree che siano sprovviste di punto di approvvigionamento di acqua corrente, è fatto obbligo al titolare dell'animale di essere dotato di attrezzatura e idonei contenitori per l'acqua, per provvedere all'idratazione dell'animale. Deve essere cura del titolare dell'animale di garantirgli la possibilità di riparo all'ombra e di verificarne costantemente lo stato di benessere, essendo tenuto all'allontanamento in caso di evidente stato di sofferenza dell'animale dovuta alle condizioni climatiche. Nelle aree dedicate, l'uso dell'ombrellone o di altro riparo dal sole, che non sia vietato dalla presente ordinanza, è prescritto dalle ore 10 alle ore 18.
6. Il titolare dovrà evitare latrati prolungati o comportamenti eccessivamente vivaci e/o pericolosi del proprio animale, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. L'accesso è vietato ad animali con sindrome aggressiva e femmine in calore.
7. I cani possono accedere solo se regolarmente iscritti all'anagrafe canina nazionale o a quella del paese di origine, che dovranno essere immediatamente documentabili su richiesta degli Ufficiali e degli Agenti di Polizia Giudiziaria.
8. I cani devono risultare in regola con le periodiche profilassi vaccinali contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi) e profilassi contro le principali malattie infestive (parassiti). Per accedere alla spiaggia ogni cane dovrà essere sottoposto a trattamento antiparassitario preventivo oppure munito di efficace collare antipulci. Per i cani provenienti dall'estero corre anche l'obbligo della vaccinazione antirabbica.
9. Nello specchio acqueo ad uso pubblico dedicato a Punta Sabbioni, è consentita la balneazione contemporanea al massimo di cinque cani, purché in presenza di conduttore in acqua.
10. I pazienti in *pet therapy* risultante da certificato medico e con limitate capacità motorie, possono accedere alla spiaggia libera con l'animale al seguito, anche al di fuori delle aree dedicate, per posizionarsi in prossimità dei percorsi accessibili. Resta l'obbligo di osservare ogni altra norma a tutela dell'ambiente, dell'igiene, del decoro, della sicurezza e per il benessere dell'animale.

Art. 4 – DIVIETI PER GLI ANIMALI ED I LORO TITOLARI

1. È tassativamente vietato l'occultamento delle deiezioni su tutte le aree ad uso pubblico.
2. L'accesso ai bagni pubblici e alle docce ad uso pubblico non è mai consentito agli animali da compagnia, salvo che esse siano appositamente realizzate per tale scopo.
3. È vietato correre o giocare con palle e/o racchette all'interno delle aree dedicate, al fine di evitare di disturbare ed agitare gli animali.

4. Gli animali non possono mai essere lasciati liberi di vagare.
5. È fatto divieto di condurre gli animali al bagno negli specchi acquei, salvo in presenza di zone di balneazione specificamente istituite ed autorizzate. Il divieto non si applica ai cani regolarmente impiegati nei servizi di salvamento dei bagnanti e per gli accompagnatori dei non vedenti o per gli animali di piccola taglia da *pet therapy* risultanti da certificato medico.

Art. 5 – NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

1. L'accesso alle dune ed all'ambito di riformazione delle stesse non è consentito agli animali da compagnia. Nelle aree SIC e ZPS gli animali dovranno essere tenuti ad almeno dieci metri di distanza dal piede della duna verso mare. Ove consentito, il passeggio degli animali deve avvenire lungo la battigia. L'ingresso in spiaggia avviene dall'accesso al mare più vicino all'area dedicata, raggiungendo la battigia secondo il percorso più breve possibile.
2. L'accesso alle aree dedicate può essere interdetto per motivi di salvaguardia ambientale a tutela delle nidificazioni di fratino (Charadrius Alexandrinus) e degli altri Charadriformi, con idoneo provvedimento.

Art. 6 – ACCESSO DEGLI ANIMALI ALLE AREE DATE IN CONCESSIONE

1. L'accesso per la sosta all'ombra degli animali da compagnia nelle aree in concessione è generalmente vietato, salvo quanto stabilito nei successivi articoli.
2. I concessionari sono tenuti ad installare un cartello riportante il divieto di accesso degli animali non autorizzati alle aree loro date in concessione ed alle aree libere del comparto di appartenenza, salvo che non vi sia istituita un'area dedicata. I cartelli di divieto dovranno essere posizionati utilizzando lo stesso palo di cui all'art. 3.b punto 2 della parte prima della presente ordinanza e posti anche in prossimità dei varchi di accesso all'arenile.
3. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande localizzati sulla spiaggia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento comunale di tutela e convivenza degli animali. I chioschi posti in prossimità delle aree dedicate agli animali hanno la facoltà di fornire gratuitamente l'acqua, anche mettendo a disposizione ciotole o altri contenitori idonei. Per il percorso dalle aree dedicate ai chioschi e viceversa, i conduttori devono transitare sulla battigia con l'animale al guinzaglio.

Art. 7 – AREE SPECIFICAMENTE ATTREZZATE NELLA CONCESSIONE

1. I concessionari possono realizzare, se previsto dal progetto esecutivo di comparto e dalla concessione demaniale, o da altro provvedimento idoneo, apposite aree attrezzate per i propri ospiti con animali da compagnia al seguito.
2. Dette aree devono essere fornite di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra e eventuali divisioni per animali grandi e piccoli. Sulle aree è installata idonea cartellonistica riportante il regolamento di accesso degli animali, redatta almeno in italiano, inglese e tedesco. Il concessionario è tenuto a garantire periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia.
3. Nelle aree specificamente attrezzate gli animali possono correre, giocare e muoversi liberamente, senza guinzaglio e senza museruola, a condizione che l'area sia recintata in modo tale da non consentire la fuga degli animali. In caso contrario, anche nelle aree attrezzate è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola secondo le vigenti disposizioni.
4. Specifiche aree possono essere individuate anche negli specchi acquei antistanti le aree attrezzate a terra, a condizione che siano autorizzate e opportunamente delimitate da boe, gavitelli e cartelli.

Art. 8 – ACCESSO DEGLI ANIMALI AD AREE PROMISCUE

1. È facoltà del concessionario di ammettere ospiti con animali al seguito nelle aree ad esso concesse, anche se non specificamente attrezzate ai sensi dell'articolo precedente. A tal fine il concessionario è tenuto ad inviare una previa comunicazione al Comune, recante anche le regole che il concessionario stesso intende adottare per assicurare il rispetto, da parte dei propri clienti, delle norme igienico-sanitarie e di quanto necessario a garantire l'incolumità di persone, animali e cose. Delle regole è data adeguata pubblicità ai clienti della struttura balneare.

PARTE III – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 1 – SANZIONI

1. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 04/2012.
2. Le violazioni all'art. 3.a. comma 2° punto 9 della parte prima della presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 e confisca delle merci, attrezzature e prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività stesse.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei titolari di strutture balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Con riferimento alle aree libere del litorale, qualora la ditta appaltatrice del servizio di salvamento non sia univocamente individuata in termini, l'attivazione del servizio verrà autorizzata con successivo atto, fermo l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di darne opportuna pubblicità agli avventori della spiaggia.
3. La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga le ordinanze n. 31/2016 e n. 59/2016.
4. Le norme della presente ordinanza prevalgono sugli atti di concessione e sulle autorizzazioni demaniali in contrasto con esse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Davide Vallese

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 27/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 12/05/2017.

IL MESSO COMUNALE